



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA RATIFICA DELLA CONVENZIONE PENALE SULLA CORRUZIONE,
FATTA A STRASBURGO IL 27 GENNAIO 1999, E RELATIVO PROTOCOLLO ADDIZIONALE,
FATTO A STRASBURGO IL 15 MAGGIO 2003**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

mi prego presentare Loro, ai fini della ratifica, la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (STE 173), entrata in vigore il 1° luglio 2002 alla firma del quattordicesimo Stato, e il relativo Protocollo addizionale, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003 (STE 191), entrato in vigore il 1° febbraio 2005 alla firma del quinto Stato. Entrambi gli Strumenti sono stati firmati dalla Repubblica di San Marino il 15 maggio 2003, come autorizzato da Delibera n. 1 del 12 maggio 2003, e con Delibera n. 5 del 21 giugno 2016 è stato avviato l'iter per la ratifica. La competente Commissione Consiliare ne ha preso atto il 15 luglio 2016

Il Consiglio Grande e Generale aveva manifestato la volontà di procedere alla ratifica di questi strumenti internazionali e sollecitato il Governo ad avviare tempestivamente l'iter con un proprio Ordine del Giorno del 30 ottobre 2015, presentato dai Consiglieri Membri della Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia e approvato all'unanimità.

Il Rapporto sul Terzo ciclo di valutazione sulla Repubblica di San Marino adottato in occasione della 71esima Assemblea Plenaria del Gruppo di Stati del Consiglio d'Europa contro la corruzione (GRECO) svolta a Strasburgo dal 14 al 18 marzo 2016, contiene una specifica raccomandazione dedicata alla ratifica, da apportarsi almeno entro il settembre del prossimo anno, della Convenzione penale europea e del relativo Protocollo addizionale.

Tale valutazione, compilata dal Gruppo di Valutazione del GRECO in occasione della visita che ha effettuato a San Marino dal 28 settembre al 2 ottobre 2015, concerne tra l'altro proprio la conformità dell'Ordinamento sammarinese ai parametri della Convenzione e relativo Protocollo addizionale e contiene quindi un'utile serie di osservazioni, in particolare su quelle specifiche fattispecie previste dagli strumenti internazionali che ancora il nostro Ordinamento non prevede, o prevede solo in parte, e che potranno quindi costituire un utile vademecum per il lavoro del legislatore nei prossimi mesi.

L'adeguamento del nostro Ordinamento alle disposizioni della Convenzione penale e del relativo Protocollo, consentirà al nostro Paese di adempiere alle Raccomandazioni del GRECO e continuare dunque il percorso di trasparenza e legalità avviato in occasione del Rapporto sul primo e secondo ciclo di valutazione congiunta già effettuata dal GRECO stesso, e relativamente ai quali sono giunti segnali di vivo apprezzamento da parte dell'Organismo medesimo.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

La valutazione del GRECO circa la conformità del nostro Ordinamento alle disposizioni della Convenzione e del Protocollo addizionale è abbastanza confortante, nel senso che indica in larga misura una sostanziale conformità - frutto anche delle norme emesse dalla Repubblica di San Marino negli ultimi anni in esito a solleciti e indicazioni di diversi Organismi internazionali - e poche necessità di adeguamento. In particolare dovrà essere implementata la disciplina che prevede i casi di corruzione tramite intermediari; dovrà essere introdotta quale fattispecie di reato la corruzione attiva e passiva degli arbitri nazionali e stranieri e dei giurati stranieri; dovrà essere criminalizzato il traffico di influenza attivo e passivo e la corruzione nel settore privato, dovrà essere estesa la competenza territoriale del diritto sammarinese anche per i reati commessi all'estero da cittadini sammarinesi, pubblici ufficiali sammarinesi o membri di assemblee pubbliche o che coinvolgono pubblici ufficiali sammarinesi che operano all'estero.

La necessità di intervenire per introdurre la categoria della corruzione in ambito privato nel Codice Penale sammarinese, era già stata tra l'altro individuata e promossa nell'ambito del citato Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale del 30 ottobre 2015 che impegna espressamente il Governo a:

“presentare un progetto di legge contenente disposizioni per contrastare e punire la corruzione in ambito privato, in modo che, in particolare, il Codice Penale sia integrato prevedendo i reati di corruzione attiva e passiva nell'ambito di attività economiche e libero professionali private ed il reato di influenza. Ispirandosi agli articoli 7, 8 e 12 della citata Convenzione, le norme dovranno quanto meno prevedere la punizione del comportamento:

- di chi promette, offre o dà direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio ad una persona che dirige un ente privato o per esso lavora, per sé stessa o per altra persona, affinché compia o si astenga dal compiere un atto, in trasgressione dei suoi doveri;

- e di chi, essendo dirigente di un ente privato o lavorando per esso, solleciti o riceva direttamente o tramite terzi, qualsiasi indebito vantaggio o accetti l'offerta o la promessa per sé stessa o per altra persona, per compiere o astenersi dal compiere un atto, in trasgressione dei suoi doveri.

Il medesimo Ordine del Giorno impegna il Governo a prevedere la punibilità:

- di chi promette, offre, procura, direttamente od indirettamente, qualsiasi indebito vantaggio, per sé o per terzi, a titolo di remunerazione a chiunque afferma o conferma di essere in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni di pubblici agenti e rappresentanti e di chi sollecita, riceve o accetta l'offerta o la promessa a titolo di remunerazione per siffatta influenza, indipendentemente dal fatto che l'influenza sia o meno effettivamente esercitata oppure che la supposta influenza sortisca l'esito ricercato.

Inoltre, vi è da dire che gli interventi di adeguamento dell'Ordinamento sammarinese alla Convenzione Penale sulla corruzione in materia di estensione della competenza territoriale nell'ambito dei reati di corruzione è già stata attuata in occasione dell'approvazione, da parte



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

del Congresso di Stato, del Decreto Legge 29 giugno 2016 n. 80 “Disposizioni contro le frodi e le falsificazioni”.

Per il resto delle disposizioni della Convenzione Penale sulla corruzione, dunque, il nostro Ordinamento è già conforme; in particolare per quanto concerne la terminologia adottata (art. 1 della Convenzione), la corruzione attiva e passiva dei soggetti individuati (artt. 2-6), il riciclaggio dei proventi dai reati di corruzione (art. 13), i reati contabili (art. 14), la responsabilità delle persone giuridiche (art. 18), l’impianto sanzionatorio (art.19), la protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni (art. 22), la confisca dei proventi (art. 23), l’estradizione (art. 27).

Il controllo sull’attuazione della disciplina prevista dalla Convenzione è demandato, come già detto, al GRECO, nell’ambito del quale già la Repubblica di San Marino proficuamente opera dall’agosto del 2010.

Sono inoltre previsti una serie di strumenti atti a facilitare e promuovere la cooperazione internazionale sul tema della lotta alla corruzione (art. 25), all’assistenza giudiziaria (art. 26), alla corrispondenza diretta tra le Autorità degli Stati firmatari (art. 30).

Seguono poi le Disposizioni finali, tra le quali sono previste le possibilità per gli Stati firmatari di apporre Dichiarazioni o Riserve all’atto della firma, possibilità di cui non si ravvede la necessità di avvalersi da parte della Repubblica di San Marino.

Per quanto concerne il Protocollo addizionale alla Convenzione, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003, per il quale ugualmente si richiede la ratifica, vi è da dire che tale Documento integra, precisa e completa alcune definizioni contenute nella Convenzione, in particolar modo per quanto attiene alle figure di arbitri nazionali e stranieri, giurati nazionali e stranieri, figure tra l’altro non previste nel nostro Ordinamento.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

nella speranza di essere riuscito a evidenziare la convenienza e l’utilità di procedere a una rapida ratifica della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (STE173), e del relativo Protocollo addizionale, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003 (STE 191), mi prego quindi di chiedervi l’opportuna ratifica.